

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 7 marzo 2018, n. 41
D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 33/2016 - Istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA relativa ad una cava di conglomerati poligenici e sabbie sita in località “Piano dei Rizzi”, Fg. 91 p.lle 55-226 e Fg. 92 p.lla 166 nel Comune di Gravina in Puglia ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016. – Proponente: IURINO MOVITER SRL via Benedetto Petrone, 1 Gravina in Puglia (BA).

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto *“Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO”*.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *“Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto *“Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e 25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.*

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.”*;
- la D.G.R. 05 aprile 2011 n.648 *“Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.”*

- D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 *“Piano di Tutela delle Acque”*;
- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;
- R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)*;
- L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)”*
- La D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 *“Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali.”*

CONSIDERATO CHE:

1. Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5133 del 24.05.2017, la società IURINO MOVITER SRL, trasmetteva al Servizio scrivente *“Istanza di proroga cava di conglomerati poligenici e sabbie sita in località “Piano dei Rizzi”, Fg. 91 p.lle 55-226 e Fg. 92 p.lla 166 nel Comune di Gravina in Puglia-Domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 23 novembre 2016, n. 33”* e che la ridetta istanza è stata inoltrata da società nominata in oggetto onde assolvere alla disposizione introdotta dalla l.r. 33 succitata in quanto ricadente nella fattispecie b) dell’art. 1, ovvero impresa che ha conseguito il titolo autorizzativo ai sensi della l.r. n. 37/1985 senza aver ottenuto il provvedimento motivato ed espresso di VIA;
2. Con nota prot. n. AOO_089/5357 del 30.05.2017, rilevata l’incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell’istanza e dell’avvio del relativo procedimento per l’intervento proposto, lo scrivente Servizio invitava la società proponente al perfezionamento della stessa;
3. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/6215 del 22.06.2017, l’istante riscontrava la precedente nota trasmettendo quanto richiesto;
4. Con nota prot. n. AOO_089/9788 del 16.10.2017, il Servizio VIA/VInCA comunicava l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Con la medesima nota convocava, ai sensi dell’art. 15 co.1 della L.R. 11/2001 e smi e ai sensi dell’art. 14 co. 4 e art. 14 -ter della L. n. 241/90 e s.m.i, Conferenza di Servizi per la data del 2 novembre 2017, i cui esiti unitamente a tutti i pareri e atti di assenso comunque denominati, sono culminati nel verbale trasmesso a tutti gli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte con nota della prot. n. 10454 del 02/11/2017;
5. All’esito della seduta di conferenza di servizi del 02.11.2017, in considerazione delle richieste di integrazioni emerse in tale sede e della necessità di corrisponderle conformemente alle richieste emerse, il proponente ha chiesto la concessione di un termine pari a 45 giorni per riscontrare.
6. Successivamente quindi sono pervenute le seguenti note acquisite agli atti del procedimento e trasmesse unitamente alla nota prot. n. AOO_089/1128 del 02.02.2018 con la quale è stata convocata seconda seduta di CDS del 19.02.2018:
 - nota della società inoltrata a mezzo pec in data 29/11/2017 (prot. Sezione A.A. n. 11787 del 06/12/2017) con la quale in riscontro a quanto richiesto dagli Enti intervenuti in sede di CDS sono state trasmesse le seguenti integrazioni tutte pubblicate sul Portale Ambientale:
 - File Zip Carta del Rischio Archeologico;
 - File Zip G2gsnc_Indagine Geofisiche per targeting di potenziali corpi di interesse archeologico_Gravina in Puglia + conclusioni Indagini Geofisiche Piano dei Rizzi;
 - Istanza di autorizzazione emissione polveri in atmosfera presso il Comune di Gravina;
 - nota della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, prot. n. 14098 del 06/12/2017 (prot. Sezione A.A. n. 12173 del 14/12/2017)

- nota del MIBACT Sbeap prot. n. 12482 dell'11/12/2017 (prot. Sezione A.A. n. 12247 del 15/12/2017)
- nota della Sezione Risorse Idriche prot. n. 10451 del 13/11/2017 (prot. Sezione A.A. n. 10832 del 15/11/2017)
- nota della Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo ed usi civici prot. n. 9294 del 22/12/2017 (prot. Sezione A.A. n. 100 del 04/01/2018)
- nota dell'Autorità di Bacino della Basilicata prot. n. 112/8002 del 23/01/2018 (prot. Sezione A.A. n. 810 del 24/01/2018)

7. Pertanto, con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1128 del 02.02.2018 è stata regolarmente convocata seconda seduta di Conferenza dei Servizi per il giorno 19 febbraio 2018 i cui esiti unitamente a tutti gli atti acquisiti nel corso della ridetta CDS sono stati trasmessi con nota prot. n. AOO_089/1773 del 20.02.2018;

8. Nel corso della seduta CDS del 19.02.2018, in riferimento alle determinazioni assunte in sede di CdS del 02.11.2017 la Società ha rilevato quanto segue:

- parere rilasciato dal Comune di Gravina di Puglia: il proponente dichiara ottemperabili tutte le prescrizioni impartite ad eccezione della verifica dei dispositivi di aspirazione delle polveri in quanto non sono presenti in cava impianti ed emissioni convogliabili e inoltre data la natura delle sabbie estratte con un alto grado di umidità durante le operazioni di carico/scarico non avvengono emissioni di polveri significative;
- parere rilasciato da ARPA Puglia: il proponente dichiara ottemperabili tutte le prescrizioni impartite;
- in riferimento alla nota prot. n. AOO_089/1721 del 19.02.2018, della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio la Società dichiara ottemperabili tutte le prescrizioni;
- in riferimento al parere espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 05.12.2017 e trasmesso con nota prot. n. AOO/11906 del 07.12.2017 cui non è seguito alcun riscontro da parte della società, il proponente dichiara ottemperabili tutte le prescrizioni rappresentate dal Comitato Regionale per la VIA inclusa l'esecuzione delle opere di ripristino e riqualificazione del sito di coltivazione già fuori produzione da effettuare in un periodo non superiore ad un anno dalla data di rilascio del provvedimento finale.

9. Nel corso della seduta CDS del 19.02.2018 la Società Iurino Moviter ha depositato agli atti i seguenti documenti:

- Parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste del 06 luglio 1993 acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO/1734 del 19.02.2018 in cui l'ente, con riguardo alla presenza del vincolo idrogeologico sulle p.lle 55 e 226 del Fg. 91 e Fg. 92, esprime parere favorevole ai sensi del R.D. n.3267/23 e 1126/26;
- Istanza di esclusione dal Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 12 del richiamato Decreto Regio del 14.03.2017 acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO/1735 del 19.02.2018 con la quale la Società chiede al Settore Foreste l'esclusione dal Vincolo di che trattasi.

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte nel corso del procedimento;
- le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del procedimento;
- Le sedute e gli esiti delle CDS tenutesi in data 02.11.2017 e 19.02.2018 tutti ritualmente trasmessi agli Enti coinvolti nel procedimento;
- Il parere reso dal Comitato VIA nella seduta del 05.12.2017;

RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo *de quo* è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

CONSIDERATO quanto disposto:

- dall'art.17 della L.R.11/2001 "*Criteria per la procedura di verifica*";

- dall'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- Dalla L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)"
- Dalla D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 "Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali."

RICHIAMATI:

- l'art.15 co.3 della L.R. 11/2001 "Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA".
- l'art.16 co.5 della L.R. 11/2001: "Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto";
- l'art.16 co.6 della L.R. 11/2001 "L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente";
- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 "Il Comitato per la Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla qualità dell'ambiente, è l'organo tecnico-consultivo della Regione nelle predette materie";
- l'art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 "il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su richiesta dell'Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica preliminare";
- l'art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 "Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale".

EVIDENZIATO CHE, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per il progetto di ampliamento in questione,

- Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono Servizio Attività Estrattive Corpo di Polizia Mineraria. e ARPA Puglia.

RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, parere definitivo del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 05.12.2017, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate, sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla società IURINO MOVITER S.R.L.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., della L.R. n.33/2016, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di **non assoggettare**, sulla scorta del parere del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 05.12.2017, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento e per le motivazioni ivi riportate, delle risultanze istruttorie e scansioni procedurali presenti agli atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** il progetto avente ad oggetto "*Istanza di proroga cava di conglomerati poligenici e sabbie sita in località "Piano dei Rizzi", Fg. 91 p.lle 55-226 e Fg. 92 p.lla 166 nel Comune di Gravina in Puglia-Domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 23 novembre 2016, n. 33*" Proponte Iurino MOVITER S.R.L.

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato 1: "*Parere del Comitato Reg.le di VIA*" - prot. n. AOO/11906 del 07.12.2017
- **Di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - IURINO MOVITER S.R.L. GRAVINA IN PUGLIA, via Benedetto Petrone, 1 Bari.
- di trasmettere il presente provvedimento a Cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Comune Gravina in Puglia (Ba);
 - Provincia BA;
 - Soprintendenza Bari
 - ARPA Puglia, DAP BA;
 - Autorità di Bacino Puglia;
 - Autorità di Bacino Basilicata
 - Dipartimento di Prevenzione - BA;
 - Sezioni/Servizi Regionali:
 - Attività Estrattive
 - Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Risorse Idriche;
 - Difesa del suolo e rischio sismico;
 - Foreste.
- **Di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, se-

condo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- c) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

il Funzionario

dott.ssa Fabiana Luparelli

il RUP

Avv. Francesco De Bello

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

UFF. VIA/VINCA
LUPARELLI

Al Dirigente della Sezione Ecologia
SEDE

Paree espresso nella seduta del 05/12/2017

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT

05/12/2017 - 0011745

Prot. Ingresso - Registro - Protocollo Generale

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
di Proroga cava di conglomerati poligenici e sabbie"**
R. 11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. -

Proponente : IURINO MOVITER srl con sede in Gravina di Puglia alla via B. Petrone n. 1

Località : Comune di Gravina di Puglia (Ba)

**Riferimento legislativo : L.R. n. 33 del 23.11.2016 "Disposizioni in materia di impatto
ambientale ed attività estrattiva"**

PREMESSA

Il presente parere si colloca nel solco delle istanze inoltrate alla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 33 del 23/11/2016: intendimento di tale norma, varata dal Consiglio regionale a novembre 2016, è quello di dare corretta attuazione agli obblighi discendenti dalle Direttive Comunitarie VIA, Habitat ed Uccelli in relazione a cave in esercizio ubicate nel territorio della Regione Puglia il cui titolo autorizzativo, conseguito ai sensi della l.r. Puglia n. 37/1985 e smi recante "Norme per la disciplina delle attività delle cave", risulta essere stato rilasciato in assenza di espressa VIA e, ove previsto, di valutazione di incidenza ambientale. Tale proposizione è insorta a seguito dell'avvio, da parte della Commissione Europea, di un precontenzioso comunitario, volto ad accertare lo stato di fatto (in termini di conformità alla normativa VIA e valutazione di incidenza ambientale) delle citate cave ubicate, per lo più, in agro del Comune di Minervino Murge (Ba).

La Regione Puglia ha preso atto dello stato di fatto di dette cave e si è impegnata ad acquisire le prescritte valutazioni ambientali anche in caso di rilascio del provvedimento di proroga e/o di rinnovo delle autorizzazioni già concesse ai sensi della l.r. n. 37/85, in conformità alla normativa ambientale vigente ed applicabile.

Sono dunque stati individuate le fattispecie di attività estrattiva che soggiacciono al predetto obbligo, individuando dunque tre categorie di imprese:

- i titolari di attività estrattive in esercizio ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 37/1985 in attesa di conseguire il formale provvedimento ai sensi della citata norma
- i titolari di attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. n. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver preliminarmente ottenuto provvedimento motivato ed espresso di VIA e, ove previsto, di Vinca, ai sensi della normativa di settore oggi applicabile
- coloro i quali presentano domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. n. 37/1985

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Sono invece stati esclusi da tale obbligo coloro che già esercitano in forza di provvedimento formale di autorizzazione conseguito ai sensi della l.r. n. 37/85 a valle della VIA e, ove previsto della Vinca, ovvero coloro che in sede di rilascio del provvedimento di proroga e/o di rinnovo all'esercizio della coltivazione della cava (ai sensi della l.r. n. 37/85) e/o in sede di rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio (ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 37/85), hanno acquisito preliminarmente il provvedimento motivato ed espresso di VIA e, ove previsto, di Vinca.

Il comma 2

ha previsto la tempistica entro la quale detti obblighi devono essere adempiuti da parte dei proponenti, pena la sospensione del titolo autorizzativo già conseguito mentre il comma 3 ha demandato la relativa competenza alla Regione Puglia, in deroga all'assetto di competenze delineato dalla l.r. n. 17/2007 che la assegna ai Comuni ed ha contestualmente previsto che i procedimenti siano finalizzati, in particolare, ad individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all'attività esistente.

1. Inquadramento territoriale e quadro di riferimento progettuale

L'area di cava si colloca ad Ovest del centro abitato di Gravina in circa 8,2 km dal centro cittadino. Nel dettaglio di detta area l'assetto è sub orizzontale leggermente degradante verso Sud, Est ed Ovest e le quote sul livello del mare variano da + 495,0 metri a + 420,0 metri.

Per materializzare sul terreno riferimenti precisi atti ad inquadrare in modo univoco la zona oggetto di istanza, è stato eseguito un apposito rilievo topografico mediante GPS; la configurazione plano-altimetrica del sito d'interesse è riprodotta negli elaborati grafici di progetto. I vertici dell'area di cava sono correlati al punto stazione con coordinate polari e materializzati sul terreno con pilastri lapidei.

La superficie totale catastale dell' area di cava autorizzata è: **ha 18.24.33**

La superficie totale dell' area oggetto di coltivazione è: **ha 09.50.00**

La cubatura ancora utile aggiornata all'ultimo rilievo effettuato in data 31/12/2015 è pari a **541.331 m3.**

La viabilità esterna è già presente e si accede alla cava sia dalla SP 203 che dalla strada Contrada S. Felice.


Nel catasto terreni del comune di Gravina in Puglia la superficie di cava autorizzata ricade nel foglio di mappa n°91 alle particelle nn. 55 e 226 e al foglio di mappa n°92 pte n. 166.

Nel SIA si afferma che: " Nella Regione Puglia l'esercizio dell'attività estrattiva è disciplinata dalla l.r. 22/maggio/1985, n° 37 recante "Norme per la disciplina dell'attività delle cave" e successive modificazioni, che subordinano l'ampliamento di cave esistenti a specifica autorizzazione regionale.

Nel caso in questione la cava è autorizzata, pertanto si è verificata la compatibilità della nuova iniziativa con le normative vigenti in materia mineraria, paesaggistica e ambientale.

L'istanza di proroga è legittima per i disposti del 3° comma dell'articolo 14 della l.r. n° 37/1985, in quanto sussistono motivati interesse di produzione e di sviluppo economico.

Il P.R.A.E., approvato con D.G.R.n°445 del 23/02/2010, prevede la coltivazione mineraria in aree a destinazione agricola, pertanto l'istanza di proroga in questione è redatta in conformità delle vigenti norme.



**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

L'Istanza è legittima ai sensi dell'art.11 del Titolo I delle NTA del PRAE".

2. Descrizione dell'intervento

Dal SIA e dalla Sintesi non tecnica allegati al progetto si ricavano i seguenti dati e descrizioni.

"Dal piano topografico risulta che nell'ambito della superficie totale dell'area di cava quella già autorizzata l'esercizio dell'attività estrattiva, nei suddetti terreni è già iniziata.

La superficie da coltivare, al netto delle fasce di rispetto, è di **ha 06.48.46**

Come si evince dai grafici allegati, nella progettazione del piano di coltivazione, data la morfologia del terreno, è stata prevista una coltivazione a "fossa", per fette orizzontali discendenti. Il progetto si rende necessario per permettere una coltivazione razionale del giacimento e per poter programmare l'attività per un periodo di tempo sufficiente a garantire gli investimenti economici della società ed i conseguenti risvolti socio economici dell'area in cui opera da oltre venti anni la società stessa.

La proroga, garantirà sia la produzione, quale condizione indispensabile per l'attività industriale, sia la realizzazione delle opere indispensabili per una coltivazione razionale del giacimento.

Altri lavori, quali le piste di accesso e le opere di drenaggio delle acque saranno effettuati periodicamente a servizio dei lotti di coltivazione....

La coltivazione è prevista a "scarpate a pendenza max di 27 gradi, a fette orizzontali discendenti senza gradonatura finale", Tale tecnica ha permesso e permette di coltivare contemporaneamente più livelli, senza particolari difficoltà operative.

L'abbattimento del materiale è eseguito con mezzi meccanici.

Il progetto prevede altezze dei fronti variabili da 2 a 20 metri circa.

La pendenza massima delle scarpate è di 27 gradi, inferiore all'angolo di naturale declivio che ha valore medio di 30,1° e minimo di 27,7°.

Non si fa uso di esplosivi in cava.

Il cronoprogramma è stato studiato in modo da non interrompere l'attività in corso.,

L'intera coltivazione è stata suddivisa in due fasi di coltivazione, più una fase destinata al completamento di lavori di recupero ambientale, per ogni fase sono stati previsti precisi riferimenti spazio - temporali , riportati nella tabella seguente:

FASI	PRODUZIONE [m ³]	TEMPO [a]
I Fase	267.321	5
II Fase	274.010	5
III Fase	recupero ambientale	1
Totale	541.311	11

3. Pareri

Autorità di Bacino

L'AdB con nota del 26.10.2017 prot. 000014019 ha evidenziato che l'area non risulta interessata da zone inerente il PAI.

A pag. 20 della Relazione paesaggistica tuttavia, in ordine alla trattazione del vincolo idrogelologico e degli studi idrologico-idraulici effettuati dal proponente con lo scopo verificare eventuali

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

interferenze degli scavi e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica si fa riferimento alla necessità di sottoporre gli stessi al parere dell'AdB Basilicata.

4. Il progetto ed i piani territoriali

PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)

Il paesaggio preminente nella zona è principalmente quello agricolo con forte presenza di paleoecologiche.

Il Sistema delle tutele del PPTR rileva le seguenti emergenze paesaggistiche:

Componenti idrogeomorfologiche

Ulteriore contesto paesaggistico - Vincolo idrogeologico l'area è gravata dal "Vincolo

Ulteriore contesto paesaggistico - Versanti e crinali

In merito ai Versanti e Crinali, il proponente afferma che pur essendo parzialmente interessata l'area da tale componente paesaggistica tuttavia la stessa non è direttamente oggetto di alcun intervento di scavo e/o lavorazioni.

In merito al Vincolo idrogeologico il proponente evidenzia come, nel piano di coltivazione in progetto, la sola p.lla 226 sia sottoposta al regime di tutela ma che la ditta ha presentato, in data, 14/03/2017, istanza di esclusione dal vincolo ai sensi dell'art. 12 del RD n. 3267 del 30/12/1923.

Nel SIA si afferma che: " Il progetto è comunque pienamente compatibile con le tutele del vincolo."

Piano Regolatore Generale del Comune di Gravina di Puglia

Secondo il PRG del Comune di Gravina in Puglia, approvato con Delibera di GR n.3515 del 20/06/1994, l'area oggetto d'istanza ricade in zona agricola E1.

Le NTA del PRG si riportano quanto segue:

"Le zone agricole E1, comprendono le aree in cui sono ammessi i seguenti tipi di insediamenti, finalizzati alla produzione agricola tra cui industri estrattive o cave per le quali non è consentito l'insediamento nelle zone industriali".

5. Il Piano di recupero

Dal Sia: "L'intervento proposto costituisce un elemento di riqualificazione del paesaggio naturale circostante in quanto il mantenimento della situazione pregressa rappresenta il perdurare di una situazione di degrado costituita da una cava coltivata e non riqualificata da un punto di vista paesaggistico-ambientale e morfologico.

In ogni caso la progettazione prevede elementi di mitigazione dell'impatto paesaggistico naturalmente legato alla tipologia di intervento proposta.

In particolare, le attività di coltivazione della cava saranno caratterizzate da un contestuale recupero ambientale del verde mediante gli interventi puntualmente descritti.

Al termine delle attività di coltivazione l'ambiente si presenterà riqualificato e nuovamente inserito nel contesto naturale circostante completamente naturalizzato.

Il periodo previsto per la realizzazione delle opere di ripristino e recupero ambientale nella suddetta cava è di 11 anni di cui 10 contestuali ai lavori di coltivazione.

Il progetto prevede l'esecuzione delle seguenti opere di recupero ambientale:

- Canaletta di scolo delle acque superficiali.

4

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La canaletta sarà realizzata creando delle trincee all'interno della sabbia stessa ed opportunamente disposta in modo da intercettare e smaltire tutte le acque che provengono da monte, al fine di impedire che le stesse possano scorrere lungo i fronti di cava e ridurre il pericolo di distacco di materiale dagli stessi. (particolari costruttivi nella tavola "Recupero Ambientale").

- Lungo il perimetro di cava verranno piantati alberi ad alto fusto (noci, amarene)
- I piazzali di cava una volta ripristinati saranno restituiti agli usi agricoli. Si procederà alla messa in opera di terreno vegetale (30 cm) che sarà opportunamente concimato e preparato per gli usi agricoli che si riterranno più opportuni.
- Verranno altresì piantumate specie vegetali autoctone così come richiesto dal Servizio Forestale dello Stato.
- Le scarpate derivanti dal rimodellamento morfologico verranno cosparse di terreno vegetale e ammendante organico in uno strato omogeneo per consentire l'attecchimento delle specie previste per il rinverdimento.
- La viabilità interna sarà assicurata da un sistema di viabilità che permetterà il collegamento del piazzale con le due uscite e con il piano di campagna originario.

6. Alternative progettuali

Il progetto in esame interessa un'area già in esercizio.

Nel Sia si afferma che : "Le caratteristiche e le metodologie dell'intervento garantiranno la prosecuzione dei lavori e contribuiranno allo sviluppo socio economico degli abitanti della zona. Stando all'attività che la ditta intende svolgere avendo già investito capitali finalizzati alla attività estrattiva un progetto alternativo a quello presentato non sarebbe possibile."

7. Impatti

L'istanza riguarda l'ampliamento di una cava già in esercizio ed a tale contesto consolidato vanno quindi riferiti gli impatti indotti dal progetto in esame.

Nel Sia è stata posta particolare rilevanza allo studio di impatto acustico, con uno specifico approfondimento progettuale (Allegato: Rilievo fonometrico) le cui conclusioni comportano che: "

- Il clima acustico attualmente presente nell'area in esame è prevalentemente generato dalle pale eoliche presenti in adiacenza all'area di intervento;
- Le emissioni sonore connesse alle attività di cava valutate in 2 scenari diversi, modificano il clima acustico della zona ma non superano i limiti previsti dalle Norme [70 dB(A)].
- Sono state verificate con esito positivo sia i limiti assoluti che i criteri differenziali sul ricettore più vicino." e inerente la emissione di polveri, anche questo oggetto di uno specifico approfondimento progettuale (Allegato: Indagine ambientale emissione polveri) le cui conclusioni prescrivono "... si raccomanda al proponente la continua verifica, durante l'attività lavorativa, dell'efficacia delle strategie e dei dispositivi di aspirazione/depolverazione messi in atto soprattutto per quanto riguarda le fasi di stoccaggio degli inerti più polverulenti, le fasi di carico/scarico, secondo quanto disposto dalla parte I dell'Allegato V Parte V del D.Lgs. 152/06 e della DGR del 27.10.2004".

L'impatto visivo infine in riferimento alla viabilità che interessa l'area risulta trascurabile e/o quasi nullo a causa della conformazione della cava e dell'orografia del terreno.



**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

8. Misure di monitoraggio

Al fine di contenere gli effetti negativi sulle componenti ambientali maggiormente interessate dall'intervento viene proposto un piano di monitoraggio su:

1. La qualità dell'aria;
2. La qualità del suolo;
3. Il clima acustico.

La qualità dell'aria

I maggiori impatti negativi del progetto sulla qualità dell'aria sono dovuti alle emissioni di polveri prodotte durante il ciclo di estrazione e lavorazione del materiale lapideo. Dalla valutazione previsionale delle emissioni di PM10 e PM2.5 condotta con l'ausilio di modello tridimensionale CALPUFF basato su dati micro-meteorologici locali, di cui si è dianzi detto, è emerso il rispetto dei livelli di norma.

La verifica di tali previsioni richiederebbe, a norma dell'allegato I al D. Lgs n. 155/2010, un monitoraggio con periodo minimo di copertura pari al 14% del periodo di riferimento, ovvero un giorno variabile per ogni settimana dell'anno o tutti i giorni per otto settimane equamente distribuite in anno, risultando eccessivamente oneroso per la Ditta anche alla luce delle risultanze dello studio modellistico condotto.

Tenuto conto di ciò e del ciclo produttivo, che prevede la presenza di due differenti aree emissive ubicate una in corrispondenza dell'area di cava e l'altra in corrispondenza della zona di trasformazione del materiale estratto il proponente esplicita un dettagliato PMA.

La qualità del suolo

L'impatto negativo del progetto sulla qualità del suolo è intrinsecamente connesso con la natura stessa del progetto ovvero la necessità di asportare il terreno vegetale di copertura per poter avviare lo sfruttamento del sottostante giacimento.

Tale impatto è comunque parzialmente reversibile, in quanto, il terreno di copertura è solo temporaneamente allocato in un sito dedicato per poi essere riutilizzato in fase di ripristino ambientale.

Il Piano di Recupero Ambientale è stato articolato secondo il seguente cronoprogramma:

- Fase 1 (da 1° al 5° anno di attività): piantumazione di essenze vegetali d'alto fusto lungo il perimetro di cava attiva, per la creazione di una barriera visiva lungo le strade;
- Fase 2 (da 6° al 10° anno di attività): recupero piazzale esaurito in prima fase
- Fase 3 (da 11° anno): In questa fase si concluderanno le operazioni di recupero ambientale di tutta l'area di cava eseguendo anche un ripristino parziale delle superfici coltivate nell'elaborato "Recupero Ambientale"

Il clima acustico

L'impatto negativo del progetto sulla qualità del clima acustico è dovuto alle emissioni sonore prodotte durante il ciclo di estrazione e movimentazione del materiale sabbioso.

Dalla valutazione previsionale delle emissioni acustiche è emerso il rispetto dei livelli di norma.

La verifica di tali previsioni richiede l'esecuzione in situ di specifiche campagne di indagini fonometriche. Tenuto conto di ciò e del ciclo produttivo, che prevede la presenza di uguali aree emissive lungo il perimetro viene proposto un PMA in cui viene tenuta in particolare




**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

considerazione quale recettore più vicino si terrà conto della presenza del casale agricolo anche se abbandonato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni e valutazioni esposte e fermo restando le acquisizioni obbligatorie dei pareri favorevoli da parte degli Enti e Amministrazioni competenti in materia, questo comitato VIA esprime parere di compatibilità ambientale del progetto proposto con le seguenti prescrizioni.

I controlli previsti nel PMA, con particolare riferimento alla qualità dell'aria siano applicate su 2 punti di campionamento ovvero l'ingresso come previsto, e in corrispondenza della zona di trasformazione del materiale estratto, con periodo di campionamento in un giorno, variabile per ogni settimana, per l'intero anno.

Le opere di ripristino e riqualificazione del sito di coltivazione già fuori produzione vengano eseguite con immediatezza e adeguatezza in un periodo di tempo non superiore a 1 anno dalla data del presente provvedimento fino a creare le condizioni dinamiche di contestuale ripristino e riqualificazione delle parti già utilizzate.



7



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA e V.I.N.C.A.

Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

Intervento: *CANA IURINO HOULTER S2E*

Seduta del *05.12.2017*

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	<i>Antezza</i>
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	<i>Cardella</i>
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	<i>Conversano</i>
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	<i>Clemente</i>
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	<i>Brizzi</i>
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	<i>Rizzi</i>
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	<i>Farenga</i>
16	Rappresentante Provincia	
18	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	<i>Di Carne</i>
19	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	<i>Bux</i>